

COMUNE DI CONSELVE (PD)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990 N. 285

(Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 01/02/1993 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 63 del 29/06/1993, n. 26 del 05/03/1994, n. 93 del 30/10/1995, n. 14 del 24/01/2000, n. 28 del 17/02/2000 e n. 28 del 08/05/2003)

INDICE SISTEMATICO

- CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI.
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO (Artt. 1 - 6)
- CAPO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI (Artt. 7 - 12)
- CAPO III
AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA (Artt. 13 - 14)
- CAPO IV
RISCONTRO DIAGNOSTICO, AUTOPSIE, TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE
DEL CADAVERE (Artt. 15 - 19)
- CAPO V
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI (Artt. 20 - 21)
- CAPO VI
INUMAZIONI (Artt. 23 - 30)
- CAPO VII
TUMULAZIONI (Artt. 31 - 32)
- CAPO VIII
CREMAZIONI (Artt. 33 - 38)
- CAPO IX
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI (Artt. 39 - 47)
- CAPO X
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI E CONCESSIONI CIMITERIALI (Artt.
48 - 64)
- CAPO XI
IL TRASPORTO DEI CADAVERI (Artt. 65 - 84)
- CAPO XII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO
(Artt. 95 - 104)
- CAPO XIII
PULIZIA DEL CIMITERO
- CAPO XIV
CONTRAVVENZIONI (Art. 105)
- CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI (ART. 106 - 107)

- NORME TRANSITORIE (Artt. 108 - 109)

CAPO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI.
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1
DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 (ventiquattro) ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta anche da due persone che ne sono informate. In caso di morte in un Ospedale, collegio, Istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, sempre nei termini delle ventiquattro ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono essere esattamente indicati il luogo, la data e l'ora del decesso, il cognome ed il nome, l'età, il luogo di nascita, il sesso, il domicilio, la professione e, se straniero, la cittadinanza del defunto.

ART. 2
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici debbono, a norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata causa. Tale denuncia deve essere fatta entro le 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'ISTAT.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente alla Unità Sanitaria Locale.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte va fatta dal medico necroscopo.
4. La denuncia della causa di morte è fatta obbligo anche ai medici, incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 3
SCHEDA DI MORTE

Quando dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4
TRASPORTO

1. Nei casi di morte avvenuta su suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per la mancanza di caratteri assodati di morte, la

causa e il momento della morte non possa che ritenersi presunta il corpo sarà trasportato con riguardo nella sua abitazione o alla camera di osservazione.

2. Quando invece la morte possa essere accertata celermente, il trasporto potrà farsi anche alla camera di deposito del Cimitero a meno che non vi siano sospetti di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 5

MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale. Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o dal medico da lui delegato.

2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato citato dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1929 n. 1238.

3. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non oltre le trenta ore.

ART. 6

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale subito provvederà a dare comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale.

2. L'Unità Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria provvederà ad incaricare dell'esame rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria per il rilascio del Nulla Osta alla sepoltura.

CAPO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 7
DURATA DEL PERIODO

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere tumulato, inumato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali, il medico necroscopo avrà accertato il decesso anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui vi siano dubbi, di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48, salvo il medico necroscopo accerti la morte nei modi previsti dal precedente paragrafo.

ART. 8
RIDUZIONE DELLA DURATA DEL PERIODO

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o quando il cadavere mostri segni di inizio di putrefazione, o quando per altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 9
MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza dovrà avvenire con opportuna assistenza da parte dei familiari, se a domicilio, oppure da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, ivi compreso il custode del cimitero.

2. Per i deceduti a seguito di malattia infettiva diffusiva di cui al precedente articolo 8, il Coordinatore sanitario stabilisce i provvedimenti del caso e può ordinare l'ammissione della salma nell'apposito locale di osservazione prescrivendo le opportune cautele.

3. Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve eseguirsi in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

4. Il rilascio di cadaveri a scopo di studi deve avvenire dopo che è trascorso il periodo di osservazione.

5. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere possono eseguirsi dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

6. Nessun cadavere può essere cremato prima che sia passato il periodo di osservazione.

ART. 10
LOCALI PER L'OSSERVAZIONE

1. In apposito locale sito presso lo stabilimento ospedaliero di Conselve si ricevono e tengono in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. L'ammissione della salma negli appositi locali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è disposta, secondo i casi, dal Sindaco sentito il coordinatore sanitario oppure disposta dall'Autorità Giudiziaria, in essa può essere vietata o limitata l'assistenza dei familiari.

ART. 11
OBITORIO

1. Presso il locale stabilimento Ospedaliero viene disposto un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

2. L'accesso all'Obitorio non è libero, ma dovrà essere autorizzato dal Sindaco sentito il Coordinatore Sanitario, e dall'Autorità Giudiziaria.

3. I locali dell'Obitorio devono essere distinti dai locali destinati a deposito di osservazione.

ART. 12
OSSERVAZIONE IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE DI NUCLIDI RADIOATTIVI

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono state somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo da evitare la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n. 185.

CAPO III
AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA

ART. 13
AUTORIZZAZIONE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti, dopo gli accertamenti sanitari, dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento e soddisfatte le norme stabilite dall'Ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere e di ossa umane.
3. Nel caso di accertati indizi di morte dovuta a reato soltanto l'Autorità Giudiziaria è competente al rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 14
NATI MORTI - PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939 n.1238, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di età presunta di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura prevista al comma precedente, anche prodotti del concepimenti di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi prescritti ai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione e estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, la quale provvederà al rilascio del permesso di seppellimento e trasporto.

CAPO IV
RINCONTRO DIAGNOSTICO
AUTOPSIE, TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 15
RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un Ospedale o ad un deposito di osservazione o obitorio, sono sottoposte al riscontro diagnostico.
2. Possono essere sottoposte a riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute in ospedali quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi.
3. Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio nelle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, se questo lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o in ospedali dall'anatomopatologo o da altro sanitario competente incaricato del servizio.
5. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che Lo ha richiesto.

ART. 16
TRASMISSIONE RISCONTRI DIAGNOSTICI

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere trasmessi dal direttore sanitario dell'Ospedale al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
2. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza.
3. Quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 17
AUTOPSIE

1. Le autopsie devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle note indispensabili per l'eventuale rettifica.
3. In caso in cui risulti come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario.

ART. 18
IMBALSAMAZIONE

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere sono eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario, da medici legalmente abilitati e possono essere iniziati solo dopo il periodo di osservazione.

2. L'imbalsamazione di un cadavere è autorizzata dal Sindaco, che la rilascia, su richiesta dei familiari del defunto, previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, l'ora ed il luogo in cui l'effettuerà,
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono che la morte sia dovuta a reato.

3. Per i cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione non si applicano i trattamenti antiputrefattivi di cui all'art. 32 DPR 10 settembre 1990, n. 285.

4. I cadaveri imbalsamati possono essere soltanto tumulati nel cimitero o in cappelle private fuori del cimitero. Non è prevista la necessità né l'obbligo di rinchiudere i cadaveri imbalsamati in doppia cassa come per le normali tumulazioni.

ART. 19
TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato.

CAPO V
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 20
DEPOSIZIONE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 21
SINGOLARITÀ DEL FERETRO

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere, possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

CAPO VI
INUMAZIONI

ART. 22
CAMPI DI INUMAZIONE

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, sia all'aperto che coperti, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 23
NUMERAZIONE DELLE FOSSE

1. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto sino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 24
REQUISITI DELLE FOSSE

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 25
MISURE DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. Le fosse per i cadaveri di bambini di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare al meno m. 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri, ma debbono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognari atti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

ART. 26
INUMAZIONI

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e essere sepolto in fossa separata da altre.
2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente e esclusivamente a viti all'atto del seppellimento a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targhetta di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa avrà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

ART. 27
CARATTERISTICHE DEL FERETRO

1. Per le inumazioni, non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti, dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. e assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiale non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta.

ART. 28
MODALITÀ

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 24.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, etc..

ART. 29
PIANTE SULLE FOSSE

Tanto le sepolture private a inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1.10. Le piante e arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienze, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 30
MANUFATTI SULLE FOSSE

1. Sulle fosse dei campi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nella tabella A), previo pagamento della relativa tassa e comunque non coprenti la superficie massima di 2/3 della fossa.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno del morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO VII
TUMULAZIONI

ART. 31
CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. È consentito di aggiungere al feretro una cassettona contenente resti mortali.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto deve sempre rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadro.
6. Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas e essere in grado di mantenere nel tempo tale proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno per evitare la fuoriuscita di liquido
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' inoltre consentita la chiusura in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti a assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART. 32
REQUISITI DEL FERETRO

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31. del D.P.R. 30 settembre 1990, n. 285.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'utilizzo di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione è consentito solo con apposita autorizzazione del Ministro della Sanità.

CAPO VIII
CREMAZIONI

ART. 33
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco del luogo del decesso dietro la presentazione dei seguenti documenti.

a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto a essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti a associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali. abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti, la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario o dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 34
URNE CINERARIE

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome, la data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 35
SINGOLARITÀ DELL'URNA

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 36 CONSERVAZIONE DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

ART. 37
TRASPORTO DELLE URNE CINERARIE

Il trasporto di urne cinerarie contenenti, i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui all'art. 77 non va soggetto a alcuna delle misure precauzionali o igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 38
CONSEGNA DELLE URNE

1. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie come stabilito dall'art. 36.
2. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti a enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi; purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di Ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
3. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343. del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
4. Nel cimitero deve essere predisposto un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto a altra destinazione.

CAPO IX
ESTUMULAZIONI e ESUMAZIONI

ART. 39
ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti dei feretri, vanno utilizzate per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal funzionario comunale incaricato seguendo un ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
3. Le esumazioni ordinarie non sono condizionate all'assenso dei congiunti del defunto, sarà comunque cura dare preavviso dell'esumazione ordinaria con pubblici manifesti.

ART. 40
ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia o su autorizzazione del Sindaco al solo scopo di trasportare la salma in altra sepoltura o per cremarla.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme che eventualmente sono state dettate da detta Autorità.
3. Le esumazioni straordinarie vanno eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dall'incaricato del servizio di custodia.
4. Per le esumazioni autorizzate dal Sindaco si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal coordinatore sanitario, e che devono essere inserite nell'autorizzazione del Sindaco.
5. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, di cui una deve rimanere presso il custode del cimitero e un'altra depositata presso l'Ufficio di stato civile.

ART. 41
PERIODI PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 42
REPERTI

1. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano

interesse facciano apposita domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero e avute in concessione. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

2. Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

3. Le monete, le pietre preziose e in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10 settembre 1982 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 43 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione. Esse sono regolate dal Sindaco.

2. Tutti i feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni si può abbreviare il periodo di rotazione nel terreno al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministro della Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni del periodo di rotazione nel terreno quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3. dell'art. 82. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Nel caso in cui le salme estumulate si trovino nella condizione di completa mineralizzazione può provvedere all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

6. Le ossa rinvenute in occasione delle estumulazioni suddette vengono raccolte e depositate ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento.

ART. 44 RIDUZIONE DI CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il presente divieto non sussiste nel caso dei resti mortali le cui le spoglie del defunto abbiano perso ormai la loro unità.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve denunciare alla Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua nelle salme le operazioni in cui possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere come previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 45 ESTUMULAZIONE PER TRASFERIMENTO

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo in

qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati in altra sede e condizione che, a apertura del tumulo, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

2. Nel caso in cui il coordinatore sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasporto previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

3. Per le estumulazioni si applicano le disposizioni già previste per le esumazioni di cui all'art. 39.

ART. 46

MODALITÀ PER ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato per poter calcolare le probabilità di mineralizzazione della salma o del suo stato di conservazione.

2. Osservate le condizioni della cassa così come viene alla luce, verrà spruzzata con soluzione di sublimato corrosivo al 5%. Ciò fatto, e passate le corde sotto di essa, verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa, se nel sottofondo presenta segni di logoramento, essa verrà posta in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto su apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra del feretro, l'inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni: la tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta, dovrà pure essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e con la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfestazione verrà effettuata con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire camicie di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

ART. 47

DIRITTI SERVIZI MORTUARI

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate nella tabella B) annessa al presente regolamento.

CAPO X
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI E CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 48
TIPOLOGIE

1. Il Comune può concedere a privati e a Enti l'uso di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe, nicchie, loculi e cellette individuali;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazione, sia per le estumulazioni e esumazioni.

ART. 49
TARIFFE

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di all'art. 31 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 50
AREE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private, debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli artt. 55 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 51
CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE - AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA

1. Le tombe di famiglie o monumentali possono essere concesse:
 - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) a una famiglia con partecipazioni di altre famiglie;
 - c) a enti, corporazioni fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori escluso ogni altro.
4. Fra a parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alla persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
6. I concessionari della tomba di famiglia hanno possibilità di

effettuare a loro cura e spese, la estumulazione dei feretri estranei che si trovano nelle cappelle e di effettuare la tumulazione in altro loculo delle tombe stesse. Dopo trent'anni dalla prima tumulazione le salme di dette persone possono essere estumulate e depositate nell'ossario delle tombe stesse purché si trovino nelle condizioni prescritte dal V comma dell'art. 85 del DPR n. 285 del 10 settembre 1990.

ART. 52 PARTICOLARI TUMULAZIONI

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi come prevista dal 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ART. 53 TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
- b) in tomba di Famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- c) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari, essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente **(abr.to D.C.C. n. 14, 24/01/2000)**;
- d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- e) in loculi comunali, ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti **(abr.to D.C.C. n. 14 del 24/01/2000)**.

2. Nel caso di cui alla lettera a) dovrai essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei Nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.

3. Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali. Tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro due anni previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

4. Nel caso di cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali che è stata all'atto della richiesta depositata.

5. Nel caso di cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area edificata, la tumulazione si intenderà definitiva e la concessione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì fatta con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) e il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge carico del concessionario.

6. Nel caso di cui alla lettera e) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e detrarrà 1/30 per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi per l'occupazione e per il primo anno 1/3 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione nuovi colombari l'estumulazione dovrà essere fatta entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con l'invito a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data di effettiva occupazione). Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria o eccezionale dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

ART. 54

LOCULI - DURATA CONCESSIONE

**(come sostituito con D.C.C. n. 63 del 29/06/1992
e D.C.C. n. 26 del 05/03/1994)**

1. Le nicchie o loculi possono contenere un solo feretro; è comunque consentita la tumulazione con il feretro di cassetina contenente resti mortali purché non sovrapposti al feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò esser certo in alcun modo né per qualsiasi titolo.

3. Il diritto di concessione individuale è della durata di anni trenta dalla data della stipula del contratto, indipendentemente dal fatto che venga tumulata la salma.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è però riservata agli eredi la facoltà di rinnovare a concessione in vigore all'epoca della scadenza. Tale norma si applicherà anche nel caso in cui la salma dovesse essere tumulata in un periodo intermedio fra la stipula del contratto e la scadenza del trentennio.

5. I resti mortali dovranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 54 BIS

MODALITÀ ASSEGNAZIONE LOCULI

**(Introdotta con D.C.C. n. 14 del 24/01/2000
e mod. con Del. C.C. n. 28 del 17/02/2000)**

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 48 **può concedersi solo in**

presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti o cinerari.

2. L'assegnazione avviene d'ufficio per ordine progressivo delle sepolture disponibili a partire dalla penultima riga a scendere sino alla prima, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni che dimostri di essere parente o affine fino al 4° grado o che sia coniuge superstite del defunto: in tal caso sarà assegnato il loculo posto immediatamente a fianco.

4. Di concedere, **soltanto su richiesta del concessionario**, i loculi posti nelle ultime righe a una tassa di concessione inferiore rispetto alla quarta riga, pari almeno il 50 per cento, da stabilire ai sensi dell'art. 49.

ART. 55

DECORAZIONI ISCRIZIONI SULLE NICCHIE

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa in opera di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 56

RETROCESSIONE

1. E' consentita la retrocessione, previa deliberazione della G.C., di area cimiteriale o di loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.

3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie, rientrano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

4. Per i loculi a concessione perpetua (utilizzati o da utilizzare) è consentita la retrocessione volontaria previa Deliberazione della G.C.. In questo caso il Comune rimborserà una quota pari al 50 % delle tariffe in vigore per i loculi posti in concessione secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del 2° comma del presente articolo. Il Comune provvederà alla concessione dei loculi rientrati allo stesso o a terzi previa stipulazione di contratto di durata trentennale. (come modificato deliberazione di C.C. n. 93 del 30/10/1995).

5. E' consentita la tumulazione di feretri di eredi o aventi comunque titolo, in loculi a contratto perpetuo già utilizzati previa

retrocessione del loculo stesso al Comune, nei modi previsti al comma 4, e susseguente stipulazione di contratto di concessione del loculo di durata trentennale.

ART. 57

CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e sentita la Commissione edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita in conformità del disegno e del progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

ART. 58

RINUNCIA O ABBANDONO DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti dei rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.
2. Il nuovo proprietario concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 59

OPERE SOGGETTE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO

Nessuna opera, anche di minima entità, potrà essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 60

TOMBE DI FAMIGLIA - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne conferma, e ciò perché consti all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del

Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della G.C. e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accolta previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore ai momento della scadenza.

3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 61 REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventuale eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 603, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di deficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 96 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 62 MODALITÀ CONCESSIONE ATTO SCRITTO

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART. 63 TERMINE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE

Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso inderogabilmente tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

ART. 64 SPESE DI MANUTENZIONE

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Nel caso di nicchie o loculi spetterà al concessionario la manutenzione ordinaria degli stessi, mentre al Comune spetterà la manutenzione ordinaria per tutto ciò che concerne le opere più rilevanti.

CAPO XI
IL TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 65
ONERI

1. Il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, secondo tariffe stabilite dalla G.C. quando vengono richiesti servizi e trattamenti speciali e per ogni trasporto ordinario.
 - b) A carico del Comune per trasporto "ordinario" per i non abbienti. Il trasporto deve essere comunque effettuato in forma che garantisca il massimo decoro.
2. L'Unità Sanitaria Locale competente deve vigilare e controllare il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone gli eventuali provvedimenti atti a assicurarne la regolarità.

ART. 66
MODALITÀ

Il servizio dei trasporti viene dato in concessione a Ditte sufficientemente attrezzate e idonee che lo gestiranno sulla base di una convenzione che ne fisserà modalità di funzionamento e le tariffe.

ART. 67
FORNITURA GRATUITA DEL FERETRO

Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro per le salme dei non abbienti.

ART. 68
TRASPORTO

Il trasporto dei cadaveri, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 69
TRASPORTO MEDIANTE IMPRESE CONCESSIONARIE

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio e al cimitero vengono eseguiti a cura del Comune mediante imprese concessionarie di cui all'art. 65, sempre che non sia richiesto dai familiari l'utilizzo di mezzi speciali di trasporto. Il trasporto sarà a intero carico del Comune nel caso di meno abbienti.
2. Il Comune può consentire a terzi di eseguire trasporti funebri e, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti dell'ultima categoria dall'apposita tariffa comunale di cui all'art. 65.
3. Il trasporto di cadaveri da Comune a Comune o all'estero, sia in partenza che in arrivo, per il quale è stato richiesto il trasporto con

mezzi di terzi, potrà essere effettuato su richiesta dei familiari sul medesimo carro, anche nell'ambito del territorio comunale previo il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non deve superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria di cui all'art. 65.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

5. I diritti di privativa di cui al presente articolo non comprendono il trasporto dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni e delle ceneri provenienti dalla cremazione.

ART. 70

ORARI E PERCORSI DEI TRASPORTI

1. Il Sindaco con suo decreto disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. E' consentito al Sindaco di dare le opportune disposizioni anche per singolo caso.

ART. 71

INCARICATO DEL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione al trasporto del Sindaco, sarà inoltre munito di apposito verbale di verifica delle eseguite prescrizioni di conservazione del feretro rilasciate da personale incaricato dal Coordinatore sanitario.

2. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservino le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 72

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 73

MORTI GIACENTI SUL SUOLO PUBBLICO

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la pubblica via per infortunio o altra causi verranno trasportati al deposito di osservazione comunale e si dovrà disporre in modo che il personale addetto possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 74

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO PER MALATTIE INFETTIVE/DIFFUSIVE

1. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il coordinatore sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le precauzioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 71 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti dal successivo art. 79 se trattasi di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato al primo comma.

ART. 75

TRASPORTO DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'

Quando alla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 76

PERCORSO DEL TRASPORTO

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 77

CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

ART. 78

TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per esservi cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 72 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 79
TRASPORTO DA O PER L'ESTERO
AL DI FUORI DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO

1. Per il trasporto di salme dall'estero o all'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo le ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 80
TRASPORTO FUORI COMUNE

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso se per via ordinaria o, dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 81
TRASPORTO DA O PER L'ESTERO - STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DI BERLINO - STATO CITTÀ DEL VATICANO

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 13/9 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1936 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 82
PROVENIENZA DA FUORI COMUNE

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere sempre accompagnato da regolare autorizzazione al trasporto e al seppellimento che verrà registrato dal custode del cimitero con le modalità previste dall'art.88 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà rimanere

depositato per il tempo strettamente necessario sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore sanitario dell'U.L.S.S..

ART. 83

TRASPORTI DI CADAVERI DESTINATI ALLO STUDIO

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 84

TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto a alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il controllo delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata a fuoco portante il nome e cognome del defunto.

2. Le ossa e i resti mortali e assimilabili provenienti da rinvenimento e di non possibile identificazione del defunto cui appartennero dovranno essere raccolte in cassetta che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO XII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 85
AVENTI TITOLO ALLA SEPOLTURA

Nel cimitero devono essere ricevuti:

1. I cadaveri di persone decedute nel territorio comune qualunque ne fosse in vita la residenza.
2. Il cadavere delle persone morte fuori del Comune, aventi in esso, in vita, la residenza.
3. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori, di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
4. I nati morti e i prodotti del concepimento di cui al art. 7 del D.P.R. 285/1990.
5. E' data facoltà al Sindaco di autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura anche ai non residenti deceduti fuori Comune.
6. La scelta della sepoltura spetta sempre al defunto nel caso di espressa volontà dello stesso la scelta spetta al coniuge e subordinatamente agli eredi.

ART. 86
ORDINE E VIGILANZA

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco, il quale la esplica coadiuvato dal persona sanitario e tecnico, dei necrofori e da altro personale incluso nella pianta organica del Comune.
2. Il Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco provvedimenti necessari per garantire il regolare servizio. Il Coordinate Sanitario assicura inoltre con periodiche visite al cimitero comunale che siano rigorosamente osservate tutte le norme igieniche.

ART. 87
COMPOSIZIONE DEL CIMITERO

Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria;
- d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali,
- e) un ossario comune;
- f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
- g) un ossario;
- h) un cinerario comune;
- i) una cappella.

ART. 88
SERVIZIO DI CUSTODIA

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal Responsabile del Servizio facente funzioni di custode necroforo.

ART. 89
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio:

- a) ritira e conserva presso di se l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- b) Tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 6 del D.P.R. di cui sopra.
- c) E' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadaveri previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 90
CUSTODE DEL CIMITERO

Il Custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dal art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati e ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati a essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metalli saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti disordini, e atti indecorosi nell'interno del cimitero e nel sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentiero, lo spurgo dei fossi, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di altro personale del Comune, sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio;
- g) impedirà che, senza avviso o autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- l) vigila sull'attività delle Ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede intervento in ogni caso di necessità.

ART. 91
ALTRI COMPITI DEL CUSTODE

1. Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni e esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitare frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfestazioni e compiere altri, simili servizi.
3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. E' al servizio esclusivo del Comune, quindi il tempo che lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni, deve impiegarlo nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne esterne, secondo gli ordini che riceve.

ART. 92
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

II custode del Cimitero dipende amministrativamente dal Sindaco o in mancanza del Sindaco:

- dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.
- dall'Ufficiale dello Stato Civile per quanto riguarda la tenuta dei registri.

II custode quando è nell'esercizio delle sue funzioni veste la divisa o porta i distintivi che gli saranno consegnati dal Comune.

ART. 93
DILIGENZA DEL PERSONALE

Il personale deve usare nei locali tutti i riguardi e pulizia necessaria per non causare danni di sorta.

ART. 94
PERMESSO DI SEPOLTURA

1. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione del Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione.

CAPO XIII
PULIZIA DEL CIMITERO

ART. 95
ORARIO DI APERTURA

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 96
VISITATORI

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili e genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi e bambini se non accompagnata da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio dalle fosse medesime e per la via più diretta, onde portare verso una tomba.

ART. 97
PULIZIA

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private. L'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno a opera del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 98
DIVIETO DI COLTIVAZIONE

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi, sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 99
CURA DELLE TOMBE

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni che nelle tombe private di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi etc..
2. Quando questi però per il tempo e per le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati, per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 100
RIMOZIONE DI ORNAMENTI

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o morte degli aventi diritto.

ART. 101
DIVIETO DI ASPORTAZIONE DI MATERIALI E DI ORNAMENTI

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 102
DIVIETO DI RECARE DANNO

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio a muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 103
DIVIETO DI PRESENZIARE AD OPERAZIONI CIMITERIALI

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità comunale od al personale addetto a assistere per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni o estumulazioni straordinarie.

ART. 104
CONTEGNO

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode, o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato a uscire immediatamente e anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali, ai sensi di legge.

**CAPO XIV
CONTRAVVENZIONI**

**ART. 105
SANZIONI APPLICABILI**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel premente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

**CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 106
RINVII**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

**ART. 107
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

**ART. 108
ESISTENZA DI FORMALE RICHIESTA DI CONCESSIONE**

Per le domande di concessioni di sepolture private della durata trentennale, di cui esiste alla data dell'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 01/02/1993, formale richiesta di concessione e il pagamento della concessione stessa o di una sua parte a titolo di acconto, con o senza indicazione delle salme da destinarvi valgono le seguenti disposizioni:

a) il diritto di concessione individuale della durata di anni trenta si considera a partire dalla data del pagamento totale o parziale della quota della concessione vigente al tempo, indipendentemente dal fatto che sia stata tumulata la salma.

b) Il richiedente la concessione di più loculi in sede di stipulazione

del contratto di concessione, potrà riservarsi l'uso per sé o per i membri della propria famiglia.

c) Nel caso in cui la salma venisse tumulata in un periodo intermedio fra il termine iniziale previsto al precedente punto e) quello di scadenza del trentennio, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 54 comma 4, del regolamento.

d) Nei casi in cui, a parte la richiesta, non dovesse risultare alcun pagamento il richiedente verrà invitato a ripresentare la richiesta provvedendo al pagamento della quota vigente, considerando decaduta la richiesta a suo tempo presentata.

e) Le richieste di concessioni di loculi cimiteriali e/o ossari pervenute dopo l'entrata in vigore del presente regolamento non perfezionate con la stipula del relativo contratto, si intendono decorrenti dalla data di versamento del corrispettivo fissato dal Comune, qualora il richiedente abbia comunque avuto la disponibilità del loculo e/o ossario (introdotta con del C.C. n. 28 del 08/05/2003).

ART. 109

LOCULI CONCESSI IN VIA TEMPORANEA

**(introdotta con D.C.C. n. 14 del 24/01/2000
e modif. con D.C.C. n. 28 del 17/02/2000)**

1. Viene individuato un apposito comparto da destinare all'assegnazione definitiva dei loculi per la tumulazione delle salme tumulate in loculi concessi in via temporanea, a sensi dell'art. 53 comma c) ed e).

2. I loculi, che verranno assegnati d'ufficio, saranno compresi tra la prima e la terza fila, per ordine progressivo stabilito dalla data di decesso della salma da tumulare definitivamente.

3. Le ultime due file saranno a disposizione del richiedente per la tumulazione di persona che dimostri di essere parente o affine al 4° grado o che sia coniuge superstite del defunto.